

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo  
Tribunale di Torino  
Sezione prima civile

In persona dei signori magistrati:  
dott. Pier Carlo Premoselli (Presidente)  
dott.ssa Vittoria Nosengo (Giudice Rel.)  
Dott.ssa Michela Tamagnone (Giudice)

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento n. 87/2004 Vol. Giur.

**TRA**

D.L.M.A.EL. residente in Borgaro Torinese (TO)  
Rappresentata e difesa dagli Avv. A. Luongo e M. Pavesio  
RICORRENTE

**E**

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. Maglione  
RESISTENTE

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 737 c.p.c. depositato in data 21.1.2004 D.L.M.A.EL., titolare della omonima ditta individuale impugnava ai sensi dell'art. 2 L. n. 443/1985 la deliberazione della Commissione regionale per l'Artigianato Piemonte resa in data 17.10.2003, la quale, confermando la decisione della Commissione provinciale per l'Artigianato non aveva accolto la domanda della stessa presentata al fine di ottenere l'iscrizione all'albo artigiani, in quanto "l'attività di tecnica per costruzione, ricostruzione e applicazione delle unghie non rientra nella sfera di applicazione della L. n. 1/1990.

La ricorrente a fondamento dell'impugnazione proposta assumeva:

- che erroneamente era stato ritenuto che l'attività da essa svolta dovesse considerarsi come attività di estetista e, pertanto, assoggettata alla disciplina di cui alla L. n. 1/1990;
- che, al contrario, tale attività, per le modalità concrete del suo svolgimento (i trattamenti da essa eseguiti non sono eseguiti sulla superficie del corpo umano, ma solo sulle unghie artificiali) non poteva farsi rientrare nel concetto di attività di estetista, non essendovi, tra l'altro, neppure l'utilizzo di prodotti cosmetici.  
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale, previo accertamento della mancanza, nell'attività di costruzione e ricostruzione unghie da essa svolta, delle

caratteristiche proprie dell'attività di estetista, disponesse l'iscrizione dell'impresa nell'albo delle imprese artigiana della Provincia di Torino. Si costituiva nel procedimento la Commissione Regionale per l'Artigianato, contestando la fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente, chiedendone, pertanto, la reiezione. All'udienza del 19 marzo 2004 la causa veniva discussa ed il Collegio si riserva di provvedere.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (dalla quale non si ritiene di doversi discostare) infatti, l'attività di tecnica di costruzione, ricostruzione ed applicazione delle unghie artificiali, consistente nella giustapposizione di una protesi preconfezionata alle unghie a fini meramente di abbellimento delle dita, rimuovibile in qualsiasi tempo e, pertanto, senza effetti invasivi sul corpo umano (come, ad esempio, avviene, invece, per i tatuaggi) non può essere considerata attività di estetista, la quale, ai sensi dell'art. 1L. n. 1/1990, comprende "...tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti" bensì attività di tipo artigianale per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (a fini eminentemente previdenziali) ed eventualmente il possesso di un'apposita qualificazione, ma non il possesso di un'apposita qualificazione, ma non il possesso della qualificazione di estetista. (cfr. sentenza Trib. Torino n. 289/2001 nel proc. n. 4822/2000 Vol. Giur).

In altri termini si osserva che la lavorazione svolta dalla ricorrente, di fatto consistente nell'applicazione di un'unghia artificiale sulle unghie naturali (che pertanto, rimangono inalterate) non risulta svolta sul corpo umano né volta a modificarlo, eliminando inestetismi presenti sullo stesso, sicché tale attività, come puntualmente rilevato dal Tribunale di Venezia nella sentenza n. 309 del 16 agosto 2001 citata dalla difesa della ricorrente, finisce per rappresentare, di fatto, un adeguamento dell'aspetto fisico estetico ai canoni di moda e costume.

Nè d'altra parte, la ricorrente, nell'esercizio della propria attività, risulta fare, in concreto, uso di prodotti cosmetici, tali non potendosi ritenere le sostanze (gel o materiale acrilico) dalla predetta utilizzate per applicare le unghie artificiali.

Come emerge, infatti, dalla del. 16 maggio 1998 allegata al presente ricorso il Ministero della Sanità, in risposta alla richiesta di rilascio di libera vendita di prodotto cosmetici, ha comunicato l'elenco dei prodotti che "non sono prodotti cosmetici, ma sostanze che servono per la costruzione di unghie artificiali ed accessori per la loro applicazione", concludendo che gli stessi non possono essere inseriti nel certificato rilasciato dallo stesso Ministero" (cfr. doc. n. 4 fascicolo ricorrente).

Ritenuto, dunque, che l'attività di onicotecnico svolta dalla D.L. non rientri nella sfera di applicazione della L. n. 1/1990 sull'attività di estetista, in quanto non ricomprendente prestazioni e/o trattamenti sulla superficie del corpo umano, deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento reso dalla Commissione Regionale per l'Artigianato ed ordinarsi l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane della Provincia di Torino dell'impresa della ricorrente.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e, pertanto liquidate come da dispositivo, sono a carico di parte resistente.

**PQ.M.**

contrariis reiectis,  
dichiara illegittimo il provvedimento reso dalla Commissione Regionale per l'Artigianato in data 17 marzo 2003; ordina l'iscrizione dell'impresa ricorrente all'albo delle imprese artigiane della Provincia di Torino; condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 1.250,00.

Così deciso in Torino il 19 marzo 2004.

Il Giudice est.

*Dott.ssa Vittoria Nosengo*

Il Presente

*Dott. Pier Carlo Premoselli*